

*Regolamento recante organizzazione del  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2004, n. 204;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'articolo 14-terdecies;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l'articolo 1-sexies;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 9, 9-bis, 11 e 23;

Visto il DPCM 4 ottobre 2006 recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1047;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007 di riordino degli organismi istituiti presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;

Considerata l'esigenza di adeguare l'organizzazione del Ministero alle nuove competenze, di riunire tutte le disposizioni normative relative allo stesso e di procedere alla razionalizzazione dei relativi uffici, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (legge Finanziaria 2007);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

**EMANA**

**il seguente regolamento:**

## Art.1

### *(Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti dipartimenti:
  - a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali;
  - b) Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;
  - c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
2. I Capi dei dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Fanno, inoltre, parte del Ministero e dipendono direttamente dal Ministro, oltre agli uffici di diretta collaborazione, le seguenti strutture:
  - a) Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca;
  - b) Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
  - c) Ufficio delle politiche europee;
  - d) Comando Carabinieri Politiche Agricole;
  - e) Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100.
4. Il Corpo forestale dello Stato è organizzato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36.

## Art. 2

*(Dipartimento delle politiche europee e internazionali)*

1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali ha competenza in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale nel settore agricolo, agroalimentare, *no food*, della pesca e dell'acquacoltura e cura i rapporti con l'Unione Europea nella fase di formazione della normativa comunitaria del Consiglio e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura i rapporti internazionali in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE).
3. Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze appresso indicate:
  - a) Direzione generale politiche agricole e agroalimentari: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria ed internazionale, ivi compresi l'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico; disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti di competenza relativi al FEAGA, nonchè riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria; contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione e esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari; monitoraggio costante dell'andamento dei mercati, avvalendosi, per l'espletamento delle predette funzioni, della collaborazione degli enti competenti in materia;
  - b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP). Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle

Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto.

### Art. 3

*(Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale)*

1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale ha competenze in materia di sviluppo delle imprese e dei mercati, di prodotti alimentari; tutela e valorizzazione della qualità; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela della biodiversità agricola; tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; caccia e gestione delle risorse faunistiche collegate; economia montana; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; servizi generali e personale; attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
  - a) Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea e connessi rapporti con le Regioni; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; attività di competenza riguardanti la liquidazione dell'ex Agensud; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialità agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza

nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico idrico nazionale; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali venatorie; disciplina generale e coordinamento del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; discipline innovative in materia di multifunzionalità;

- b) Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore: elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, della trasformazione industriale dei prodotti agricoli, dell'organizzazione e integrazione dei mercati; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi compresi quelli definiti ai sensi del reg. CE n. 510/06 e del reg. CE n. 1493/99; supporto al Comitato nazionale Vini di cui alla legge n. 164 del 1992; attività concernenti il Codex alimentarius internazionale; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera; disciplina generale, coordinamento e gestione degli strumenti e degli interventi di regolazione di mercato; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni

nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; educazione alimentare non sanitaria; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma 1;

- c) Direzione generale dei servizi amministrativi: gestione delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, contrattazione e mobilità; istruzione e gestione del contenzioso; prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente nonché attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; gestione della attività di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

#### Art. 4

*(Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)*

1. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare

commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale dei servizi amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del proprio personale, limitatamente al reclutamento, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQ.

2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, e, a livello periferico, in uffici e laboratori di livello dirigenziale non generale individuati con decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dall'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  - a) Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; contrattazione integrativa, trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato.
  - b) Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici periferici e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei



laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; Gestione di Comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8 bis, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

### Art. 5

*(Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca)*

1. Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca. Esso assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.
2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività. Alle riunioni del Consiglio partecipano i Capi di Dipartimento.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento nonché la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.

## Art. 6

*(Comitato nazionale FAO)*

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182, e successive modificazioni, è presieduto dal Ministro. I membri del comitato, del collegio amministrativo, del collegio dei sindaci e il Segretario generale decadono dall'incarico decorsi 90 giorni dalla data di cessazione del mandato del Ministro, salvo conferma.

## Art. 7

*(Ufficio delle politiche europee)*

1. L'Ufficio delle politiche europee assiste il Ministro nelle riunioni del Consiglio dell'Unione Europea ed in tutti gli impegni in ambito comunitario. Rappresenta, in base alle direttive del Ministro, le posizioni dell'Amministrazione nei lavori comunitari finalizzati alla adozione di regolamenti, direttive ed atti di indirizzo politico, partecipando alle riunioni dedicate a tali finalità. Assicura, d'intesa con i Dipartimenti responsabili, le attività dell'Amministrazione in sede comunitaria nonché la partecipazione del Ministero ai lavori del Comitato Speciale Agricoltura ed ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione Europea, garantendo i contatti con le Istituzioni europee d'intesa con la Rappresentanza permanente italiana.
2. Il Capo dell'Ufficio delle politiche europee costituisce un posto di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il relativo incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, il numero "settantacinque" è sostituito dal numero "cento".

## Art. 8

### *(Uffici di diretta collaborazione)*

1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sino all'emanazione del nuovo regolamento.
2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attività operative dei Dipartimenti di cui all'articolo 1. L'Ufficio di Gabinetto, inoltre, può avvalersi della collaborazione dei Dipartimenti per l'elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.
3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, presieduto dal Capo di Gabinetto e composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema Statistico Nazionale. Al Nucleo partecipano i Capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro operano: a) il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali; b) il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, con funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.

5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

## Art. 9

### *(Dotazioni organiche e misure transitorie)*

1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQ) sono rispettivamente determinate dalle Tabelle A e B, allegate al presente regolamento, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. In applicazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contingente di uffici di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti è fissato a ottantacinque unità.
3. Per l'Ispettorato, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma precedente, si procederà alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nell'allegata Tabella B, dei contingenti di personale con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche.
4. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 404, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3, 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi a tutte le strutture di cui all'articolo 1 e alla stipula dei relativi contratti.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.

#### **Art. 10**

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 11**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Tabella A

## Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

## Dotazione organica del personale – Ruolo Agricoltura

<b>Qualifiche dirigenziali</b>	
Dirigente di 1 <sup>^</sup> fascia	9
Dirigente di 2 <sup>^</sup> fascia	57
Totale	<u>66</u>
<b>Area funzionale C – posizione economica C3</b>	
Coordinatore amministrativo	102
Coordinatore tecnico	102
Totale	<u>204</u>
<b>Area funzionale C – posizione economica C2</b>	
Direttore amministrativo	129
Direttore tecnico	82
Totale	<u>211</u>
<b>Area funzionale C – posizione economica C1</b>	
Collaboratore amministrativo	91
Collaboratore tecnico	65
Totale	<u>156</u>
<b>Area funzionale B – posizione economica B3</b>	
Assistente amministrativo	173
Assistente tecnico	40
Totale	<u>213</u>
<b>Area funzionale B – posizione economica B2</b>	
Operatore amministrativo	60
Operatore tecnico	34
Totale	<u>94</u>
<b>Area funzionale B – posizione economica B1</b>	
Addetto amministrativo	120
Addetto tecnico	43
Totale	<u>163</u>
<b>Area funzionale A – posizione economica A1</b>	
Ausiliario	14
Totale	<u>14</u>
Totale qualifiche dirigenziali	66
Totali aree funzionali	1055
<b>Totale complessivo</b>	<u>1121</u>

Tabella B

 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
 Dotazione organica del personale – Ruolo ICQ

Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1^ fascia	3
Dirigente di 2^ fascia	28
Totale	<u>31</u>
Area funzionale C – posizione economica C3	
Coordinatore agrario	89
Coordinatore amministrativo	20
Coordinatore chimico	20
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	<u>130</u>
Area funzionale C – posizione economica C2	
Direttore agrario	153
Direttore amministrativo	46
Direttore chimico	56
Direttore tecnico di laboratorio	17
Totale	<u>272</u>
Area funzionale C – posizione economica C1	
Collaboratore agrario	57
Collaboratore amministrativo	30
Collaboratore chimico	1
Collaboratore informatico	4
Collaboratore tecnico di laboratorio	17
Totale	<u>109</u>
Area funzionale B – posizione economica B3	
Assistente amministrativo	96
Assistente informatico	26
Assistente tecnico agrario	187
Assistente tecnico di laboratorio	60
Totale	<u>369</u>
Area funzionale B – posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	9
Operatore amministrativo	49
Operatore tecnico laboratorio	31
Totale	<u>89</u>
Area funzionale B – posizione economica B1	
Addetto amministrativo	61
Addetto tecnico di laboratorio	11
Autista meccanico	3
Totale	<u>75</u>
Area funzionale A – posizione economica A1	
Ausiliario	11
Totale	<u>11</u>
Totale qualifiche dirigenziali	31
Totali aree funzionali	1055
Totale complessivo	<u>1086</u>



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO

AOOGAB - AOO GABINETTO  
REGISTRO UFFICIALE  
0004014 - 19/04/2007

Roma.  
Alle OO.SS.

- CGIL - FP  
Via Leopoldo Serra, n. 31  
Fax 06-58544339

- CISL - FP  
Via Lancisi, n.25  
Fax 06 - 44007512

- UIL - PA  
Via Emilio Lepido, n. 46  
Fax 06 - 71582046

- CONFSAL - UNSA  
Via Napoli, n. 51  
Fax 06 - 4828090

- DIRSTAT  
Via Ezio, n. 12  
Fax 06 - 3212690

- CIDA - UNADIS MINISTERI  
Via Nazionale, n. 75  
Fax 06 - 4881073

LORO SEDI

I

OGGETTO: Riorganizzazione Ministero - Informazione - consultazione.

Facendo seguito alla riunione tenutasi il 26 marzo u.s. sull'argomento in oggetto, si comunica che le SS.LL sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà il giorno venerdì 27 aprile 2007 alle ore 11,30, presso i locali del Ministero, sala Verde, I piano .

Si trasmette lo schema di regolamento di riorganizzazione e la relazione illustrativa e si pregano le SS.LL di far pervenire eventuali osservazioni entro il 26 aprile p.v.

IL CAPO DI GABINETTO  
- Dr. Ezio CASTIGLIONE



# *Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La necessità di rivedere la struttura ministeriale è conseguente alle nuove missioni affidate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto- legge 181/2006, convertito dalla legge n. 233/2006, nonché agli obiettivi di razionalizzazione dell'apparato statale fissati dall'art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007.

Oltre alle nuove competenze in materia di alimentazione richiamate dalla legge 233/2006, la revisione della struttura è funzionale agli obiettivi di politica agricola nazionale presenti nel DPEF 2007-2011, che hanno trovato attuazione normativa soprattutto in sede di legge finanziaria.

Le misure a supporto delle filiere innovative e agroenergetiche, la nuova attenzione all'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari, il rafforzamento delle misure per la multifunzionalità nel mondo rurale e per la tutela della qualità e del consumatore necessitano di un supporto amministrativo forte ed innovativo.

Sotto il profilo della razionalizzazione degli apparati statali, l'art. 1, comma 404, della Finanziaria 2007 prevede che la riorganizzazione degli uffici sia operata in funzione della riduzione del numero delle figure dirigenziali, adottando modelli di gestione unitaria del personale e prevedendo che per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non deve essere destinato più del 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione.

La stessa legge finanziaria, infine, al comma 1047, ha parzialmente anticipato la revisione delle strutture ministeriali, affidando all' Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, definito dalla legge stessa "struttura dipartimentale del Ministero", le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità.

Su queste basi il presente regolamento rivede la struttura ministeriale secondo le seguenti direttrici:

- √ ridefinizione delle funzioni affidate alle direzioni generali nella logica dell'unitarietà dell'obiettivo di politica agricola nazionale da raggiungere;
- √ riconduzione del sostegno alle filiere e per la concentrazione dell'offerta da parte dei produttori agricoli in un'unica direzione generale;
- √ concentrazione delle funzioni promozionali e per l'informazione al consumatore in un'unica direzione generale;
- √ previsione di specifiche competenze del Dipartimento delle politiche di sviluppo nelle problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura;
- √ separazione tra la funzione di promozione delle produzioni di qualità a denominazione protetta, affidata al Dipartimento delle politiche di sviluppo, e le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo nell'ambito dei regimi delle produzioni stesse, affidate all'Ispettorato;
- √ concentrazione della gestione delle risorse umane del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo Ispettorato), limitatamente a reclutamento, trattamento giuridico ed economico e relativo contenzioso, nonché dei servizi comuni a livello di amministrazione centrale, presso la Direzione generale dei servizi amministrativi, ferma restando all'Ispettorato la gestione del trattamento accessorio, della mobilità, della contrattazione sindacale e della formazione professionale, in considerazione della sua natura di organo tecnico di controllo del Ministero e della sua articolazione periferica in uffici ispettivi e laboratori.
- √ rafforzamento delle funzioni dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, cui oltre alle tradizionali competenze in materia di prevenzione e repressione frodi nell'agroalimentare, vengono attribuite nuove competenze in materia di tracciabilità delle produzioni agricole, riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione delle denominazioni protette e delle produzioni biologiche, nonché di certificazione delle attività agricole ecocompatibili.

In attuazione dell'art. 1, comma 404, lett. a), della legge finanziaria 2007 lo schema di D.P.R. di riorganizzazione prevede:

- la soppressione di una Direzione generale rispetto all'attuale organizzazione del Ministero, articolata complessivamente in tredici Uffici dirigenziali di livello generale, per un risparmio di spesa quantificabile in euro 218.058,09 annui;

- la previsione del contingente di ottantacinque uffici dirigenziali di livello non generale da individuare nei decreti ministeriali di attuazione del D.P.R., determinando una riduzione di quattro posizioni dirigenziali rispetto all'attuale organizzazione del Ministero, per un risparmio di spesa quantificabile in euro 400.132,00 annui. Il predetto contingente è ripartito nella seguente misura: 57 uffici nell'ambito della dotazione organica del ruolo Agricoltura e 28 nell'ambito dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

4) Per quanto concerne la struttura periferica dell'Ispettorato, si rimanda per la sua determinazione ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanarsi ai sensi dell'art. 4 del Dlgs.vo 300/1999 e dell'art. 17, comma 4-bis, lett. e), della legge 400/1988. Al riguardo, si sottolinea, comunque, che l'Ispettorato ha di fatto già anticipato l'attuazione delle norme della legge finanziaria razionalizzando la propria struttura operativa (con il D.M. 44 del 2003, il D.M. 294 del 2004 ed il D.M. 19 dicembre 2005), sia mediante la graduale riduzione dei propri laboratori di analisi dai 22 operativi nel 2003 ai 6 attuali, sia mediante la riduzione degli uffici ispettivi che sono passati dai 22 del 2003 ai 12 attuali. La presenza di sedi distaccate in alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia) in cui sussiste già un ufficio di livello dirigenziale, da un lato risulta necessaria in considerazione dell'ampiezza della circoscrizione territoriale di competenza degli Uffici ivi ubicati, della complessità e rilevanza nell'ambito del comparto agroalimentare dei settori produttivi presenti in loco, della maggiore tutela per i consumatori ed i produttori onesti derivante dalla capillarità di un organo di controllo sul territorio, dall'altro non determina oneri finanziari aggiuntivi significativi, in quanto alcune sedi distaccate (Modena, Salerno, Perugia, Catania) condividono l'utilizzazione dei locali con le sedi dei Laboratori.

5) L'art. 9 dello schema di D.P.R. prevede, infine, la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo Agricoltura e dell'Ispettorato, tenuto conto delle misure di razionalizzazione adottate in rispetto degli obblighi posti dall'art. 1, commi 404 e seguenti della legge finanziaria 2007, nonché del nuovo assetto di competenze degli uffici di primo livello delineato dal presente regolamento e del fabbisogno di risorse umane ai fini dell'espletamento efficace della missione istituzionale del Ministero. Al riguardo, si evidenzia che dalla rideterminazione degli organici in parola (rispetto al D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79, per il ruolo Agricoltura, e rispetto al D.P.C.M. 4 ottobre 2006, per l'Ispettorato) si realizza complessivamente un risparmio di spesa pari a 1.268.892,42 euro annui, derivanti rispettivamente:

- euro 218.059,00 dal taglio di una posizione dirigenziale di livello generale;
- euro 400.132,00 dal taglio di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale;

- euro 252.335,03 dai tagli a diversi posti nelle varie posizioni economiche del personale inquadrato nelle aree funzionali.

In particolare, si sottolinea, ferma restando la suindicata riduzione complessiva delle dotazioni organiche del Ministero, l'attribuzione, sia da parte della legge finanziaria che da parte del D.P.R. in argomento, di nuove competenze all'Ispettorato ha reso necessaria la variazione in aumento dell'organico del medesimo, che è stata compensata da una variazione in diminuzione dell'organico del ruolo Agricoltura.

In sintesi, con il presente regolamento risultano raggiunti gli obiettivi di razionalizzazione e di ottimizzazione della struttura ministeriale, fissati dalla legge finanziaria 2007.

Infatti si è proceduto alla prevista riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e del 5 per cento di quelli non generali (art. 1, comma 404, lett.a).

Si è anche provveduto ad accentrare la gestione unitaria del personale e dei servizi nella Direzione generale dei servizi amministrativi (lett.b)

Per quanto concerne la rideterminazione delle strutture periferiche e la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive (lett. c,d), queste sono state già operate con la riduzione da 22 a 6 dei laboratori di analisi e da 22 a 12 degli uffici ispettivi (con i DD.MM. 44 del 2003, 294 del 2004 e 19.12.2005) e non è altrettanto comprimibile senza pregiudizio della funzione ispettiva.

La riduzione degli organismi di analisi, consulenze e studio (lett. e) è stata conseguita attraverso la riduzione dei componenti del consiglio nazionale dell'agricoltura.

Infine, come risulta dalla allegata relazione, si è avuto cura di rispettare il limite del 15 per cento previsto dalla lett. f al numero delle risorse umane "complessivamente utilizzate" nel Ministero.